

# Studio Legale Piacente

*Avv. Concetta Piacente*

*Patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Magistrature Superiori*

*Dott.ssa Elisa Barello*

## **ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEDE DI ROMA**

### **RICORSO**

**Con contestuale istanza cautelare**  
(ex artt. 29, 40 e 55 D. Lgs. 104/2010)

**NELL'INTERESSE della dott.ssa Erica Natale** [REDACTED]

[REDACTED]

rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli **avv.ti Concetta Piacente** ( c.f. PCNCCT83S43C616Z- P.E.C. concetta.piacente@pec.giuffre.it) e **Antonello Calvelli** (C.F. CLVNNL83S17D086T – P.E.C. a.calvelli@pec.studiolegalecalvelli.com), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Concetta Piacente, sito in Cosenza alla Via Piave n. 36, giusta procura in calce al presente atto.

L'avv. Piacente e l'avv.to Calvelli dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni previste dal vigente codice di rito al numero di telefax 0984-452964, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata concetta.piacente@pec.giuffre.it, regolarmente depositato presso il Competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

**-ricorrente-**

**CONTRO** la **Commissione Interministeriale Ripam – Associazione FORMEZ PA**, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, sedente in Roma (00137 – RM) al Viale Marx n. 15, (C.F. 80048080636) – (pec mail [protocollo@pec.formez.it](mailto:protocollo@pec.formez.it)), rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura dello Stato (pec-mail: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it));

**NOCHÉ CONTRO** la Commissione di concorso, in persona del Presidente *p.t.*, nominata dalla commissione RIPAM;

**NOCHÉ CONTRO** la **Presidenza del Consigli dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, sedente in Roma (00187 – RM) alla via Sicilia n. 162/C (C.F. 80188230587) – (pec-mail [dip.politichecoesione@pec.governo.it](mailto:dip.politichecoesione@pec.governo.it)), rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura dello Stato (pec-mail: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)).

---

*Via Piave, 36 - 87100 Cosenza - Tel / Fax: 0984.452964*

*E-mail: avv.concettapiacente@gmail.com - Pec.mail: concetta.piacente@pec.giuffre.it*

**NOCHÉ CONTRO il Ministero per la Pubblica Amministrazione**, in persona del Ministro *pro-tempore*, sedente in Roma (00186 – RM) al Corso Vittorio Emanuele II n. 116 (C.F. 80188230587) – (pec-mail [protocollo\\_dfp@mailbox.governo.it](mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it)), rappresentato e difesa *ope legis* dall’Avvocatura dello Stato (pec-mail: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)).

**-amministrazioni resistente-**

E altresì contro il **sig. Alessandro Minutolo** - residente in Via Ugo Tognazzi, 5- (89065) Motta San Giovanni (RC) (pec – mail [alessandro.minutolo@postecert.it](mailto:alessandro.minutolo@postecert.it))

- **potenziale controinteressato-**

### **PER L’ANNULLAMENTO**

**previa emissione di Decreto Cautelare ante causam ai sensi dell’art. 56 D. Lgs. N. 104/2010, ovvero di ogni altro provvedimento ritenuto idoneo a garantire una tutela degli interessi legittimi della ricorrente in via interinale**, della graduatoria pubblicata in data 30/04/2025, per il codice B.2.CAL, all’esito del “concorso pubblico su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale”, specificamente per la parte relativa alle “n. 615 unità di destinare alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle predette Regioni, con il profilo di specialista economico statistico per Regioni, Città Metropolitane e Enti Locali (Cod. B2)” (**all. 1**), nella parte in cui non include il nominativo dell’odierna ricorrente, nonché di tutti gli altri atti ad essa prodromici, presupposti, connessi e consequenziali, il tutto in ragione dei motivi così sintetizzabili:

1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; violazione e/o falsa applicazione della *lex specialis* della procedura; violazione dei principi di buon andamento, buona fede, legittimo affidamento, *par condicio participationis*; disparità di trattamento; abuso/eccesso di potere; irragionevolezza, eccesso di arbitrarietà, illogicità dell’azione amministrativa.

### **PREMESSO IN FATTO**

L’odierna ricorrente partecipava al “concorso pubblico su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale”, specificamente per la parte relativa alle “n. 615 unità di destinare alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle predette Regioni, con il profilo di specialista economico statistico per Regioni, Città Metropolitane e Enti Locali (Cod. B2)”, concorrendo per una delle 75 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Calabria (**all. 2** – domanda di partecipazione).

In sede di compilazione della domanda di partecipazione, regolarmente acquisita con il codice H18FYUBYE7, l'odierna ricorrente selezionava la spunta relativa alla "riserva dei posti per gli operatori volontari SCU (Servizio Civile Universale) – Legge n. 74/2023: riserva di posti nei concorsi pubblici per le assunzioni di personale non dirigenziale, in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito".

Con nota protocollo n 0066592 del 05/02/2025, inviata a mezzo pec, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale - Ufficio per il Servizio Civile Universale, chiariva alla ricorrente che il Servizio Civile Nazionale non era valutabile ai fini della riserva risultando tale solo il Servizio Civile Universale.

Si legge testualmente nella predetta nota "*Gentile, la Legge 21 giugno 2023 n. 74, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", prevede una riserva di posti pari al 15%, nei concorsi pubblici e per le assunzioni di personale non dirigenziale, in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito. La norma prevede quindi il riconoscimento della riserva solo a chi ha svolto il servizio civile universale. Il d.lgs. che ha previsto l'istituzione del servizio civile universale, superato il periodo di transizione, ha avuto effettivamente inizio con il bando del 20/08/2018 cui volontari sono stati avviati a partire dall'11 dicembre 2018.*" (**all.3** - DGSCU - 3.1.14 - Protocollo 0066592 05/02/2025)

Ciononostante, la ricorrente compilava apposita "dichiarazione di riserva", acquisita con codice ADB9YK2WY1 (**all. 4** – dichiarazione riserva SCU), ancora una volta selezionando la voce "ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al quindici per cento dei posti: SP" ed allegando l'attestato del Servizio Civile Nazionale prestato (**all.5** – attestato servizio civile)

All'esito della prova concorsuale, tenutasi in data 12/12/2024, l'odierna ricorrente totalizzava un punteggio pari a 22.625 su un minimo di 21, con conseguente esito prova "superata" (**all. 6**– report prova scritta unica ricorrente).

In data 30 aprile 2025, l'odierna resistente pubblicava sul proprio portale le graduatorie definitive della selezione pubblica, tra cui quella relativa alla posizione per la quale risultava candidata l'odierna ricorrente (**all. 1** – graduatoria cod. B.2.CAL – atto impugnato), nella quale tuttavia non compariva la dott.ssa Natale Erica.

Ciò, si ribadisce, nonostante il conseguimento di un punteggio ampiamente sufficiente per rientrare in posizione utile – in graduatoria, difatti, risultano vincitori ben 6 candidati con punteggio inferiore e 3 candidati con punteggio *ex aequo* rispetto a quello totalizzato dalla ricorrente.

Ma vi è più!

Dall'esito della graduatoria emerge in maniera cristallina un mal-operato dell'ente gestore della procedura che non ha tenuto conto del diritto della ricorrente a rientrare fra i posti riservati agli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile, così tenendo una condotta contraria a tutti i principi che regolano l'operato della pubblica amministrazione, oltre che lesiva dell'interesse legittimo della ricorrente, giacché tenuta in spregio alla normativa nazionale ed alla *lex specialis* di concorso.

Se, difatti, l'amministrazione resistente avesse correttamente considerato il titolo di riserva vantato dalla ricorrente, unitamente al punteggio conseguito nella prova concorsuale, quest'ultima si sarebbe certamente collocata in graduatoria in posizione utile per risultare idonea e vincitrice.

Quanto fin qui esposto ha cagionato un evidente ed incontestabile nocumento alla dott.ssa Natale, che si vede oggi costretta ad adire codesto Ecc.mo Giudice amministrativo per vedere tutelato il proprio diritto ad essere nominata vincitrice del concorso *de quo*, in ragione del seguente

#### MOTIVO DI DIRITTO

- 1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 Cost.; violazione e/o falsa applicazione della *lex specialis* della procedura; violazione dei principi di buon andamento, buona fede, legittimo affidamento, *par condicio participationis*; disparità di trattamento; abuso/eccesso di potere; irragionevolezza, eccesso di arbitrarietà, illogicità dell'azione amministrativa.**

Come dedotto in punto di fatto, l'intera vicenda che qui rileva ruota intorno al mancato riconoscimento del servizio civile prestato dalla ricorrente, concluso senza demerito, regolarmente dichiarato in sede di domanda, e che – per espressa previsione della *lex specialis* della procedura – doveva rappresentare titolo di riserva in sede di graduatoria finale.

L'articolo 1, comma 5, del bando di concorso, difatti, dispone testualmente che “*Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al quindici per cento dei posti [...]*”; riserva che viene poi nuovamente disciplinata al successivo articolo 3, comma 2, laddove viene previsto che “*La commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso ai sensi dell'articolo 7 del presente bando, redigerà la graduatoria finale di merito in base ai punteggi conseguiti nella prova scritta. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di merito, in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti, saranno nominati vincitori e assegnati alle amministrazioni interessate per l'assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dall'articolo 10*”.

Dal combinato disposto dei due articoli testé riportati emerge in maniera chiara ed inequivocabile quello che doveva essere l'operato della P.A. resistente, nonché la naturale conseguenza della corretta

gestione della procedura: l'odierna resistente avrebbe dovuto considerare il titolo di riserva vantato dalla ricorrente che, conseguentemente, sarebbe dovuta rientrare tra i vincitori della procedura, collocandosi in posizione utile in graduatoria.

Per mero dovere di completezza, è bene in questa sede evidenziare sin d'ora che il titolo dichiarato dalla dott.ssa Natale in sede di domanda risultava a tutti gli effetti titolo idoneo per rientrare nella quota di riservisti previsti da bando.

Difatti, anche se la ricorrente ha dichiarato (e poi dimostrato documentalmente) il possesso del servizio civile "nazionale", lo stesso deve essere ormai equiparato a tutti gli effetti al Servizio Civile Universale, richiamato e richiesto dalla *lex specialis*.

Il servizio civile universale, difatti, è stato istituito con il precipuo scopo di riorganizzare e revisionare il preesistente Servizio Civile Nazionale: tale dato emerge da una semplice lettura della Legge Delega n. 106 del 06/06/2016, con cui il Legislatore ha demandato al Governo l'istituzione del S.C.U.

Nella relazione illustrativa allegata al Decreto Legislativo n. 40/2017, istitutivo del Servizio Civile Universale, si può leggere testualmente che *"Il legislatore della legge delega ha previsto l'istituzione del servizio civile universale e la revisione del servizio civile nazionale, istituito ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64 e disciplinato dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. A tale stregua il legislatore, pur muovendosi nell'ambito del sistema delineato dalla citata legge n. 64 del 2001, ha dettato principi e criteri per apportare innovazioni significative, volte ad introdurre il principio di universalità, nonché a colmare le criticità venute in rilievo nel corso degli anni e consentire una maggiore razionalizzazione degli interventi di servizio civile"*.

Da ciò emerge, dunque, che la disciplina dettata dal d.lgs. n. 40/2017 (per espressa dichiarazione del legislatore) ha operato un intervento non novativo e sostitutivo, bensì di "razionalizzazione e riorganizzazione" della disciplina preesistente.

A riprova di ciò, è bene citare anche la recente riforma della materia in esame, operata dal D.L. n. 25 del 14/03/2025, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, che all'art. 4, comma 4, ha previsto testualmente che *"All'articolo 18, comma 4, del Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «servizio civile universale» sono inserite le seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001"*.

*In subiecta materia* si segnala un recentissimo arresto della Giurisprudenza di codesto giudice, chiamato a dirimere una controversia analoga a quella qui in rilievo; con la **Sentenza n. 12019/2025 del 18/06/2025**, codesto **Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio** ha definitivamente chiarito che *"la norma, non recando una interpretazione autentica dell'articolo 18, non può che valere pro futuro, ma si limita a recepire, nella lettera del ridetto articolo, una lettura estensiva della disposizione già possibile sulla base di un criterio interpretativo secundum*

*constitutionem. Ed infatti si legge nella relazione illustrativa alla legge di conversione che “l’estensione della platea di beneficiari risponde all’esigenza di evidenziare l’unitarietà delle attività svolte nell’ambito del servizio civile nazionale e universale riconducibili in entrambi i casi alla materia della “difesa della Patria” di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione”. Il richiamo alla “unitarietà” delle attività dei due servizi porta il Collegio a concludere nel senso che, **anche con riguardo a concorsi banditi in data antecedente alla riforma dell’articolo 18, la platea dei beneficiari della riserva di cui al comma 4 deve intendersi rivolta ai volontari di entrambi i servizi**”.*

Ecco, dunque, il grave errore commesso dalla resistente che non ha preso in considerazione il titolo di riserva dichiarato dalla ricorrente, così di fatto cagionandone l’esclusione dalla platea dei vincitori del concorso.

### **SULL’ISTANZA CAUTELARE**

Con riguardo al *fumus boni iuris* valga quanto fin qui esposto ed eccepito, da intendersi integralmente trascritto;

Con riguardo al *periculum in mora* è d’uopo insistere per l’emissione di un provvedimento cautelare, volto a sospendere gli effetti della graduatoria qui impugnata - e di ogni atto ad essa prodromico, presupposto e consequenziale – e ad ordinare all’Amministrazione resistente di ammettere con riserva la ricorrente nella graduatoria in qualità di riservataria per aver svolto il servizio civile, con tutti gli effetti consequenziali sull’eventuale assunzione dei vincitori che dovesse intervenire *medio tempore*. Si consideri, che l’eventuale accoglimento del presente ricorso sancirebbe l’inserimento definitivo della ricorrente in graduatoria, con conseguente diritto a stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato, previa scelta della sede tra quelle disponibili; nelle more della decisione definitiva, tuttavia, gli altri candidati risultati vincitori si troverebbero a scegliere la sede prima della ricorrente, che a sua volta potrebbe alla fine essere costretta a ripiegare su una delle sedi rimasta disponibile, non potendo quindi eleggere la destinazione di servizio in ragione della posizione in graduatoria.

In tale circostanza, ed in assenza di idoneo provvedimento interinale, la dott.ssa Natale Erica subirebbe un danno grave ed irreparabile, vedendosi costretta ad intraprendere ulteriori gravose e costose azioni giudiziali, al fine di ottenere una tutela dei propri diritti, consistente nella possibilità di scelta della sede in ragione della posizione ricoperta in graduatoria.

Quanto appena esposto legittima la richiesta, che con il presente atto si avanza, di emissione di un provvedimento cautelare monocratico ai sensi dell’art. 56 D. Lgs. N. 104/2010, idoneo a tutelare l’interesse dell’odierna ricorrente, che risulterebbe compromesso nelle more del presente instaurando giudizio, oltre che nel tempo necessario per la decisione della formulata istanza cautelare alla prima camera di consiglio utile.

In subordine, si chiede sin d'ora l'emissione di un provvedimento cautelare collegiale, da adottare nella prima camera di consiglio utile, ovvero la decisione del presente ricorso con Sentenza da rendere in forma semplificata.

### RIASSUNTO CONCLUSIVO

Ricapitolando, quindi, l'odierna ricorrente partecipava al concorso *de quo*, dichiarando in sede di domanda il possesso del titolo di riserva previsto dal bando, ossia la conclusione senza demerito del servizio civile nazionale, da equiparare ad ogni effetto al Servizio Civile Universale richiamato dal bando, per come meglio esposto in parte motiva.

L'odierna resistente, al contrario, non considerava tale titolo di riserva: tale circostanza, seppur in assenza di espresso provvedimento, emerge in maniera cristallina dall'esame della graduatoria finale, nella quale la ricorrente si sarebbe dovuta collocare in posizione utile, in ragione della riserva e del punteggio conseguito nell'unica prova concorsuale, rientrando quindi tra i vincitori.

Al contrario, la dott.ssa Erica Natale non figurava tra i vincitori presenti in graduatoria, e ciò in ragione di una condotta *contra legem*, lesiva di tutti i principi cardine che regolano l'andamento della P.A., che deve necessariamente essere censurata in codesta sede giurisdizionale.

\* \* \*

Per tutto quanto fin qui esposto, la dott.ssa Erica Natale, *ut supra* meglio identificata, rappresentata, difesa e domiciliata, ricorre all'intestato Giudice Amministrativo, rassegnando le seguenti

### CONCLUSIONI

- **In via preliminare e cautelare**, voglia l'Ill.mo Presidente di codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, ovvero dell'assegnanda Sezione, pronunciare Decreto cautelare *ex art.* 56 D. Lgs. N. 104/2010, con esso disponendo la sospensione degli effetti della graduatoria finale di concorso pubblicata in data 30/04/2025, ed ordinando all'Amministrazione resistente di ammettere con riserva la ricorrente nella predetta graduatoria con il punteggio di 22,65, in qualità di riservataria per aver svolto il servizio civile, con tutti gli effetti consequenziali sull'eventuale assunzione dei vincitori che dovesse intervenire *medio tempore*, il tutto in ragione dei motivi sopra esposti; quindi fissare l'udienza camerale collegiale, che si terrà alla prima Camera di Consiglio utile, ed alla quale si chiede sin d'ora di partecipare.;
- **Nel merito**, voglia codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, accogliere il Ricorso per come sopra articolato, se del caso pronunciando Sentenza in forma Semplificata, e per l'effetto disporre l'annullamento della graduatoria pubblicata in data 30/04/2025, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente, nonché tutti gli altri atti ad essa

connessi, presupposti e conseguenti, ovvero di ordinare l'inserimento stabile dell'odierna ricorrente tra i vincitori del concorso *de quo*, per il codice B.2.CAL;

- **Il tutto** con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarre in favore degli antistatari procuratori costituiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.

\* \* \*

### **Istanza di notificazione per pubblici proclami**

**(ex art. 41 c. 4 C.p.a.)**

La scrivente difesa, nell'interesse di parte riscorrente, attesa la difficoltà di notificazione a tutti i controinteressati, risultando potenzialmente tali tutti i candidati vincitori presenti nella graduatoria pubblicata per il profilo A.2.CAL, nonché la difficoltà di reperire gli indirizzi cui effettuare la notifica,

**CHIEDE**

Che l'Ill.mo Presidente di codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, ovvero della assegnanda Sezione, voglia concedere autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41 c. 4 D. Lgs. N. 104/2010, eventualmente con indicazione delle modalità della chiesta notifica.

\* \* \*

AI FINI DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO, TRATTANDOSI DI RICORSO RELATIVO A PUBBLICO CONCORSO, SI DICHIARA CHE È DOVUTO IL C.U. NELLA MISURA FISSA PARI AD € 325,00 (VALORE ORDINARIO DIMEZZATO).

Allegati come da separato foliaro.

Salvezze illimitate.

**Cosenza – Roma, 26 giugno 2025**

***Avv. Concetta Piacente***

***Avv. Antonello Calvelli***